

TESTO UNICO BANCARIO

Commentario

Addenda di aggiornamento
ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010

TESTO UNICO BANCARIO

Commentario

Addenda di aggiornamento
ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010

Al
—
di
in
sa
3-
l'
ra
o
e
"
a
d
r
a
F
t
r
s
c
c
i
t
i

Titolo VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Capo I
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ⁽¹⁾

Articolo 115
Ambito di applicazione

1. *Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.*
2. *Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.*
3. *Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.*

Commento di
Angelo Spena

L'art. 115, relativo all'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza delle "operazione e servizi bancari e finanziari", è stato modificato per uniformare i rapporti tra la predetta disciplina e quella dei contratti di credito al consumo (Capo II), a quanto previsto per i servizi di pagamento (capo II *bis*) nell'originario comma 3-*bis*.

Nella precedente formulazione dell'articolo 115 era infatti previsto un differente regime di applicazione delle regole del capo I, venendo stabilita la valenza generale delle norme sulla trasparenza ivi previste soltanto per le operazioni del credito al consumo, alle quali si applicavano per "gli aspetti non

(1) Il Capo è stato interamente sostituito dall'art. 4, co. 2, d.lgs. 141/2010. L'art. 116 *bis*, "decisioni di rating", non è riportato, e, quindi, si deve ritenere che è stato implicitamente abrogato.

diversamente disciplinati" dal capo II (così l'originario comma 3). Risultavano invece esclusi dall'ambito di applicazione delle regole di trasparenza del capo I, salvo che non espressamente richiamate, i servizi di pagamento (così il comma 3-bis).

Nella nuova formulazione dell'articolo il comma 3 è stato soppresso e l'originario comma 3-bis, rinumerato come comma 3, ha esteso la disciplina dei rapporti tra le disposizioni del capo I e quelle dei servizi di pagamento alle operazioni di credito al consumo. Pertanto anche quest'ultime sono state escluse dalla sfera di applicazione delle regole del capo I, salvo che le stesse *"non siano espressamente richiamate"*.

In concreto alle predette operazioni le disposizioni che continueranno ad applicarsi, in conseguenza dell'espresso richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 125-bis, saranno i commi 2, 3 e 6 dell'art. 117, che hanno riguardo rispettivamente al potere del CICR di prevedere per determinati contratti forme alternative a quella scritta, alla nullità in ipotesi di inosservanza della forma prescritta, e all'integrazione del contratto in caso di nullità parziale, l'art. 118 in tema di *jus variandi*, l'art. 119 comma 4, in tema di rendiconto delle operazioni, nonché il comma 2 dell'art. 120, in tema di anatocismo.

È agevole perciò il rilievo che è venuto meno anche il rapporto di genere a specie che la previgente disposizione dell'art. 115 ancora conservava tra la disciplina della trasparenza contenuta nel capo I e quella delle operazioni di credito al consumo di cui al capo II.

Si conferma quindi la conclusione che la valenza generale attribuita originariamente alla disciplina della trasparenza dalla legge n. 154/1992, si è ormai completamente disciolta in quella residuale, ossia di una normativa che si applica solo in assenza di specifiche discipline di settore.

IRATTUALI

ri (1)

tà svolte nel territorio
ri.

uare, in considerazione
del presente capo.

espressamente richia-
l capo II e ai servizi di

disciplina della traspa-
stato modificato per
lei contratti di credito
pagamento (capo II bis)

ra infatti previsto un
L, venendo stabilita la
eviste soltanto per le
no per "gli aspetti non

es. 141/2010. L'art. 116 bis,
che è stato implicitamente

Articolo 116 Pubblicità

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile 2.

Commento di
Angelo Spena

L'art. 116, relativo alla pubblicità, è modificato solo al primo comma. In

luogo della pubblicità nel "locale aperto al pubblico", è stato previsto l'obbligo delle "banche" e degli "intermediari finanziari" di "rendere noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi".

La modifica non incide quindi sul contenuto dell'informazione, ma sugli strumenti di sua trasmissione, scomparendo l'obbligo previsto nella norma primaria che l'informazione sulle condizioni economiche dei rapporti sia attuata attraverso la pubblicità delle stesse nei locali aperti al pubblico. In conseguenza della delega contenuta nel comma 3, non modificato dal legislatore, la scelta degli strumenti di trasmissione è ora affidata *in toto*, anche per ciò riguarda le modalità dell'adempimento dell'obbligo di informazione, alla normativa del CICR, con il solo limite previsto dalla norma primaria che, quale siano gli strumenti previsti, questi devono essere idonei a rendere "noti in modo chiaro" al cliente le condizioni economiche del rapporto.

Diventa a questo punto interessante l'analisi della disciplina emanata a livello secondario, che al momento non risulta essere stata modificata. Nella delibera del CICR 4 marzo 2003 l'attuazione dell'obbligo di pubblicità nei locali aperti al pubblico previsto dalla norma primaria nella sua originaria formulazione, avviene attraverso l'affissione di un avviso, denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela in tema di trasparenza. A tale strumento si aggiungono, sempre nella fase antecedente all'apertura di una vera e propria trattativa, i fogli informativi, nei quali sono fornite le informazioni "sull'intermediario sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici", ma che non sono oggetto di pubblicità, dovendo essere semplicemente messi a disposizione dei clienti.

Tuttavia già nelle Istruzioni della Banca d'Italia, nel testo aggiornato di cui alla circolare 29 luglio 2009, l'avviso è scomparso, venendo sostituito da "un documento generale", denominato "principali diritti del cliente", che le banche e gli intermediari, oltre a esporre "nei locali aperti al pubblico", sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti unitamente ai "fogli informativi" (così il § 2, della sezione II delle Istruzioni della Banca d'Italia). La messa a disposizione di quest'ultimi poi non necessariamente deve avvenire nei locali aperti al pubblico, essendo fatta salva la possibilità di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (così il successivo § 3, delle richiamate Istruzioni).

Sembra a questo punto evidente che la tendenza, già emersa a livello di norma secondaria, a privilegiare alle forme di comunicazione indifferenziate, ossia rivolte al pubblico, quelle personali, rivolte cioè ai clienti della banca, sia stata recepita anche a livello della norma primaria.

dono noti in modo chiaro ai
condizioni economiche relative alle
operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate
per l'imputazione degli interessi".

delle eventuali commissioni
collocamento;
trasparente determinazione dei
costi e propaganda, da osser-

esporre a pubblicità;
contenuto, alle modalità della
comprovanti le informazioni

dei tassi d'interesse e per il
contenuto economico

li previsti dal comma 1, che
nelle offerte, con qualsiasi
articolo 115 rendono nota la

offerta al pubblico a norma

solo al primo comma. In

Se è così, vi è da chiedersi l'utilità della previsione dell'ultimo comma dell'art. 116, a mente della quale "*le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile*", una volta che anche a livello della norma primaria è scomparso l'obbligo di pubblicità.